



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Direzione Tecnica
Servizio Osservatorio Rifiuti

Class. X.10.04

PROT 0026641

9 MAR 2018

Ai Comuni del Veneto

Ai Consigli di Bacino del Veneto

Agli Enti Gestori del Servizio di
raccolta dei RU del Veneto

e, p.c. Regione del Veneto
Direzione Ambiente

D.P.

OGGETTO: Modalità di raccolta dei rifiuti organici. Chiarimenti e obblighi.

In riferimento all'oggetto, sulla base di quanto appurato nella periodica attività di monitoraggio effettuata da parte dell'Osservatorio Regionale per il Compostaggio di ARPAV (di seguito Osservatorio) presso gli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, è emerso come la qualità della frazione "umida", di seguito denominata FORSU, sia inficiata da un'elevata presenza di materiali plastici, in larga parte sacchetti per il contenimento della frazione stessa, in aumento negli anni, determinando una serie di conseguenze negative nella gestione del rifiuto con ripercussioni nei costi e nella qualità del compost prodotto.

Quanto rilevato è quindi in controtendenza con gli intenti della normativa nazionale di riferimento, il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che riporta:

- all'art. 182-ter (in vigore da dicembre 2010) "Rifiuti organici" riporta al comma 1: "La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002";
- all'art. 183 "Definizioni" del medesimo decreto indica al comma 1 lettera d) come rifiuto organico i "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato".

La norma è pertanto chiara prescrivendo che la raccolta dei rifiuti organici urbani, sia FORSU, sia verde da sfalci e potature, debba avvenire con contenitori a svuotamento (consigliabile per la sola frazione verde) o in sacchetti che devono riportare l'effettiva certificazione di biodegradabilità e compostabilità ai sensi della norma UNI sopra specificata.

Si ritiene quindi indispensabile che siano fornite all'utenza tali informazioni, oltre che delucidazioni per il riconoscimento dei sacchetti effettivamente certificati come compostabili, al fine di evitare conferimenti errati e pertanto migliorare la qualità dell'organico che ha come effetti principali la riduzione degli scarti di

plastiche da parte degli impianti di recupero, con benefici in termini di costi inferiori e aumento della produzione e della qualità del compost.


Si rammenta che il compost prodotto dagli impianti che ritirano i rifiuti organici prodotti dai comuni del Veneto, utilizzato in agricoltura produce benefici in termini di ripristino della sostanza organica e miglioramento delle caratteristiche agronomiche del suolo e contribuisce positivamente alla lotta ai cambiamenti climatici.

Risulta a tal fine importante che anche i Regolamenti di gestione dei rifiuti urbani, come specificati al comma 2 art. 198 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., evidenzino in modo chiaro e inequivoco l'obbligo per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, di utilizzare esclusivamente contenitori a svuotamento o sacchetti compostabili richiamando o, ancor meglio, ripetendo espressamente la prescrizione del citato art. 182-ter e/o escludendo tutti gli altri tipi di imballaggio che non sono idonei a norma di legge per la raccolta della FORSU. Devono invece essere quanto prima corretti ed emendati i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti che contengono prescrizioni (es. raccolta con sacchetti in PE) contrarie alle modalità di conferimento prescritte dalla sovraordinata norma nazionale: trattasi infatti di prescrizioni regolamentari illegittime per violazione di legge che, in quanto potenzialmente fondanti e/o incentivanti comportamenti illeciti da parte degli utenti, potrebbero determinare responsabilità anche in capo ai comuni.

Una corretta previsione regolamentare, oltre a soddisfare esigenze di informazione e di certezza in ordine alle modalità di conferimento consentite (e di quelle vietate) dall'ordinamento giuridico, risulta fondamentale per contribuire in modo efficace al mantenimento ed alla diffusione di comportamenti leciti e/o alla repressione, soprattutto in presenza di uno specifico sistema sanzionatorio, di eventuali prassi non conformi alla norma.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Osservatorio Regionale Rifiuti
Dott.ssa Lorena Franz



Responsabile di procedimento: dr.ssa Lorena Franz
Istruttoria a cura di: dr. Alberto Ceron
Tel.0422 558648
alberto.ceron@arpa.veneto.it



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Sede legale Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 2 di 2

Servizio Osservatorio Rifiuti
Via S. Barbara, 5/A 31100 Treviso Italy
Tel. +39 0422 558640 e-mail: src@arpa.veneto.it